



COMMISSIONE DI GARANZIA TERRITORIALE PARTITO DEMOCRATICO
LIVELLO PROVINCIALE DI IMPERIA

La Commissione di Garanzia Territoriale del Partito Democratico – Livello Provinciale di Imperia – d'ora in avanti denominata Commissione - composta da

Muro
Sig. Muro Lazzaretti – Presidente
Sig.ra Marina Gori – Membro
Sig.ra Albana Scarinci – Membro
Sig. Alessandro Leuzzi – Membro
Sig. Renzo Donzelli – Membro estensore del dispositivo di delibera

si è riunita presso la sede del Circolo del Partito Democratico di Ventimiglia in via Cavour 65 in data 18.02.2023 alle ore 18:00 e 21.02.2023 alle ore 21:00

La Commissione ha esaminato

1. il ricorso – in data 14.02.2023 - sollevato per tramite dell'Avvocato Giancarlo Giordano con studio in Sanremo, C.so O. Raimondo n. 53, in nome e per conto dei signori

Abbo Domenico, nato a Imperia il 22.04.1961
Giordano Riccardo, nato a Imperia il 01.07.1964
De Bonis Antonio, nato a Priverno (LT) il 12.11.1956
Staccioli Diego, nato a Parghelia (CZ) il 02.01.1953

iscritti al Partito Democratico Circolo di Imperia, avverso la Deliberazione del Direttivo del Circolo del Partito Democratico di Imperia assunta in data 09.02.2013;

2. la memoria pervenuta in data 18.02.2023 dal Circolo del Partito Democratico di Imperia contenente le considerazioni a valere come eccezioni al ricorso sollevato dai ricorrenti.

RELAZIONE

Il giorno 04.02.2023 il Segretario del Circolo PD di Imperia – sig. Cammarata – convocava secondo le modalità di rito la riunione del Direttivo cittadino per il giorno 09.02.2023 alle ore 21:00 indicando tre punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Segretario e adempimenti congressuali del 12 e 26 febbraio;
2. Elezioni amministrative di Imperia: relazione del Segretario e deliberazione;
3. Varie ed eventuali

Il giorno 09.02.2023 il sig. Abbo Domenico per tramite di una testata giornalistica *on line* – *Imperiapost.it* – rilasciava una dichiarazione esprimendo la propria “*disponibilità a candidarsi Sindaco di una coalizione unitaria*” poiché – aggiungeva - “*penso che sia giunto il momento di rendere pubblica la mia disponibilità a candidarmi a Sindaco se questo può essere utile a rafforzare il fronte progressista e a trovare una soluzione condivisa*”.

In occasione della riunione del direttivo cittadino, la sera, all’atto dell’avvio dei lavori il sig. Staccioli e il sig. De Bonis richiedevano la verifica e la sussistenza del numero legale asserendo dovesse essere di 13 unità (24 componenti : 2 + 1) poiché calcolato partendo dalla composizione numerica originaria del direttivo di 24 componenti. Il Segretario del Circolo – sig. Cammarata – asseriva, contrariamente alla posizione dei citati Staccioli e De Bonis, che ai fini del calcolo della sussistenza del numero legale si dovesse partire dalla base di calcolo della composizione numerica attuale ovvero dal numero dei membri effettivi pari a 15 unità rispettando in tal modo la sussistenza del numero legale. La riunione procede venendo esaminati i punti dell’ordine del giorno. Nel momento dell’esame del secondo punto dell’ordine del giorno, si pone all’attenzione dei presenti uno scritto dal titolo “Documento Amministrative 2023” a valere come proposta di formalizzazione della candidatura alla carica di Sindaco della sig.ra Laura Amoretti, documento sottoscritto da 15 partecipanti alla riunione. Posta in votazione la proposta ottiene 8 voti favorevoli degli aventi diritto venendo approvata. In tale circostanza, prima del voto, il sig. Staccioli si è allontanato non partecipando alla votazione.

IL RICORSO

I ricorrenti, nel ricorso, hanno eccepito sulla regolarità della deliberazione del Circolo PD di Imperia in data 09.02.2023 chiedendone l’annullamento, adducendo al riguardo:


- I. La violazione degli articoli 24 e 30 – *secondo una proposta di lettura integrata e combinata dei due articoli* - dello Statuto Nazionale del Partito Democratico – *pag. 2 del ricorso*;
- II. L’illegittimità della deliberazione citata poiché assunta in assenza del numero legale dei componenti del Direttivo di Circolo – *pagg. 2 e 3 del ricorso*;

Nello specifico i ricorrenti argomentano - in merito alla prima eccezione - che

- i. “*la selezione del candidato alla carica di Sindaco sarebbe dovuta avvenire attraverso il ricorso alle primarie di coalizione*” e che “*qualora non si svolgano primarie di coalizione, l’art. 24 dello Statuto Nazionale del Partito Democratico prevede che si proceda mediante primarie del partito, salvo che si ricorra ad un diverso metodo e tale scelta sia stata approvata con il voto favorevole dei 3/5 dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente*”, concludendo che “*la scelta operata dal Direttivo del Circolo di Imperia di optare per il sostegno alla candidata Sindaco – sig.ra Laura Amoretti – candidata non iscritta al PD ed espressione di altra forza politica, soggetto estranea al Partito Democratico è certamente illegittima*”;
- ii. “*giòva, infatti, riferire che, nel caso specifico era stata avanzata all’interno del Partito anche la candidatura del ricorrente Abbo Domenico, membro effettivo del Direttivo.....il quale aveva accettato come si evince anche dalle notizie apparse sugli organi di stampa...*”

In merito alla seconda eccezione i ricorrenti argomentano – nello specifico – che

- iii. “*la deliberazione è illegittima stante l’assenza del numero legale dei componenti del Direttivo*” essendo stata assunta con il voto favorevole di n. 8 membri del Direttivo. A tal riguardo precisano che l’organo statutario risultava in origine essere invece composto da n. 24 membri dei quali 3 deceduti, 5 non più iscritti al Partito Democratico, 1 trasferito ed iscritto



The bottom right of the page contains several handwritten signatures and a circled mark. One signature is enclosed in a hand-drawn circle. To the right of the signatures, there is a small number '2' and some illegible scribbles.

ad altro Circolo per cui attualmente il numero della compagine collegiale è diminuito a 15 membri in carica.

L'argomentazione dei ricorrenti solleva il mancato rispetto del *quorum deliberativo* giacché – stando a quanto da loro affermato – corrispondente a 13, e non 8, dovendo il *quorum* essere calcolato dividendo il numero totale dei legittimati aggiungendo un'unità.

LA MEMORIA DIFENSIVA

I Membri del Direttivo del Partito Democratico di Imperia - con memoria inoltrata in data 18.02.2023 - eccepiscono la fondatezza e sussistenza del ricorso sollevato davanti a questa Commissione poiché,

- iv. *“...il ricorso alle primarie è previsto esclusivamente nel caso di candidature plurime, condizione che non si è verificata nel caso che ci occupa, ove alla data del 09.02.2023 – e a tutt’oggi – non era stata presentata formalmente alcuna altra candidatura alla carica di Sindaco, ad esclusione di quella della dottoressa Laura Amoretti tramite documento sottoscritto da 16 componenti del Partito Democratico di Imperia, di poi formalizzata nella seduta del direttivo di circolo del 09.02.2023 ed ivi votata e approvata.”* Il Direttivo del Circolo PD di Imperia ritiene inoltre che *“non possa considerarsi validamente formalizzata una candidatura tramite organi di stampa locali (come invece affermato dai ricorrenti)...”* (Eccezione al primo motivo di impugnazione della deliberazione);
- v. *“I ricorrenti stessi sono a conoscenza delle vicissitudini occorse ad alcuni membri del direttivo che si sono ridotti da 24 a 15....nel caso di specie, poi, poiché l’ultimo congresso cittadino, con cui era stato eletto il direttivo oggi in carica, era stato unitario, non vi è una lista di nomi da cui attingere per sostituire i membri venuti meno. Pertanto appare evidente che per il calcolo del numero legale per la validità della seduta e delle deliberazioni si debba tenere conto dell’attuale composizione dell’organismo e del numero complessivo dei membri effettivi...”* (Eccezione al secondo motivo di impugnazione della deliberazione).

Per tali motivi i Membri del Direttivo del Circolo PD di Imperia chiedono il rigetto del ricorso.


QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

La Commissione nell’esame condotto in merito al ricorso presentato dai ricorrenti ha fatto riferimento ai seguenti documenti statutari del Partito Democratico:

- Statuto Nazionale del Partito Democratico
- Statuto Regionale del Partito Democratico della Liguria
- Regolamento delle Commissioni di Garanzia del Partito Democratico
- Regolamento Quadro per la Selezione alla Candidatura degli Incarichi Istituzionali del Partito Democratico
- Codice Etico del Partito Democratico

LA COMPETENZA FUNZIONALE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA

L’esercizio delle funzioni rimesse a questa Commissione dal Regolamento delle Commissioni di Garanzia del Partito Democratico in virtù del quale esso rappresenta il primo filtro nell’accertamento di istanze richiedenti tutela all’esercizio dei diritti e dei doveri degli iscritti/e, degli elettori/ci, degli eletti/e nelle istituzioni, si concretizza nel vigilare sulla piena applicazione dei dettati regolamentari e degli statuti di riferimento in ossequio del dettato dell’articolo 3 del Regolamento.



Handwritten signature and initials, including a circled 'G' and '3'.

Si precisa, inoltre, che le disposizioni contenute nel regolamento di cui sopra, in caso di contrasto, prevalgono sugli altri regolamenti approvati dalle strutture territoriali del PD (art. 15 – *Disposizioni Finali* – del *Regolamento delle Commissioni di Garanzia*).

DISCUSSIONE SUL RICORSO

La Commissione ha esaminato il ricorso dei ricorrenti per accertare la sussistenza del *grado massimo di verosimiglianza che, in relazione ai mezzi di conoscenza di cui dispone, sia sufficiente a suffragare la certezza sulla fondatezza o meno dei singoli fatti ritenuti da essi rilevanti e sollevati, adottando un'analisi storica e fattuale e logica nel rispetto del quadro di riferimento normativo alla luce e in considerazione delle prove documentali e argomentative fornite dai ricorrenti a sostegno della loro istanza.*

In merito alla prima eccezione sollevata la Commissione si è posta i seguenti quesiti:

1. QUESITO N. 1.

E' stata commessa una violazione degli articoli dello Statuto Nazionale richiamati nel ricorso poiché non sono state indette *le primarie di coalizione o di partito?*


In via preliminare, nel rispondere al quesito, la Commissione richiamando l'articolo 24 dello Statuto Nazionale - art. 24 "*Elezioni primarie per le cariche istituzionali*" – osserva che:

E' evidente il richiamo dell'articolo 24 al ricorrere in prima istanza alle *primarie* come modalità da adottare nella scelta del candidato alle cariche istituzionali di Sindaco, Presidente della Provincia e Presidente di Regione. Esso richiama altresì al comma 2 "*l'adozione di un Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione, definito d'intesa con le forze politiche alleate, e approvato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente*". Al comma seguente – n.3 - si richiama la facoltà in capo agli iscritti i quali possono "*avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il 35% dei componenti l'Assemblea del livello territoriale corrispondente ovvero da almeno il 30% degli iscritti nel relativo ambito territoriale*". Al comma 4 è riportato che "*qualora non si svolgano primarie di coalizione si procede con le primarie di partito, a meno che la decisione di utilizzare un diverso metodo, concordato con la coalizione, per la scelta del candidato comune non sia approvata con il voto favorevole dei 3/5 dei componenti dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente*". Al comma 7 – infine – è scritto che "*non si svolgono le elezioni primarie di coalizione o di partito nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento al comma 2, sia avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione. Tale candidatura diventa automaticamente quella del PD alle elezioni*".

Il Regolamento Quadro per la Selezione delle Candidature alle Cariche Istituzionale, che si richiama espressamente, disciplina tempi e modi per procedere alle selezioni dei candidati mediante il ricorso alle primarie. L'articolo 2 *Convocazione e svolgimento delle primarie* recita che "*le primarie si svolgono ad una distanza temporale non superiore a otto mesi e non inferiore a quattro mesi dalla data prevista per le elezioni*".

Questa Commissione ritiene che quanto sollevato dai ricorrenti e portato alla sua attenzione ricada nella fattispecie prevista e regolata dal comma 7 dell'articolo 24 dello Statuto Nazionale in ragione del fatto che:

- Non esiste, agli atti, l'adozione di un Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione definito d'intesa con le forze politiche alleate e formalizzato nel rispetto dell'art. 24 dello Statuto Nazionale;
- Non esiste, agli atti, la formalizzazione di una candidatura avanzata da parte di uno o più iscritti ai sensi del comma 3 del citato articolo;

Handwritten signature and initials, possibly 'St. A. n. t.', with a circled '4' next to it.

- Esiste, agli atti, la formalizzazione di una candidatura unica – rientrante nella fattispecie dell'articolo 24 comma 7;

Si rileva, inoltre, che ai sensi di quanto contemplato dall'articolo 2 del Regolamento Quadro citato, risulti comunque essere tardivo il richiamo dei ricorrenti invocante il ricorso alle primarie, in assenza di altra e idonea documentazione che comprovi:

- L'intesa perfezionata nell'adozione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 24
- La formalizzazione nel rispetto dei modi e dei tempi di altra candidatura ai sensi del comma 3 dell'articolo 24.

Questa Commissione non ritiene – per quanto sopra esposto - inoltre essere stata perfezionata la candidatura richiamata nel ricorso e asserita da parte dell'iscritto Abbo Domenico – contrariamente a quanto asserito nel ricorso laddove si parla di *"sua accettazione della candidatura"* giacché di essa si può cogliere esclusivamente la notizia riportata pel tramite di una notizia apparsa sulla pagina on line di una testata di informazione locale. Notizia che peraltro riporta la mera disponibilità a candidarsi Sindaco di una coalizione unitaria qualora tale espressa disponibilità fosse stata *"ritenuta utile a rafforzare il fronte progressista"*. Questo passaggio, riportato dall'articolo del citato sito on line, porta questa Commissione a ritenere la disponibilità del sig. Abbo da intendersi – *in mancanza di atti e documenti ufficiali idonei e conformi a quanto previsto dalle norme regolatrici le modalità di avanzamento delle candidature* - non come accettazione di una proposta di candidatura a lui rivolta o dallo stesso avanzata, bensì come mera offerta della propria disponibilità qualora fosse *ritenuta utile a rafforzare una determinata forza politica*.

Questa Commissione, pertanto, ritiene non sussistere, alla luce delle considerazioni esposte, la violazione del richiamato articolo 24 dello Statuto Nazionale poiché quanto oggetto della presente deliberazione, in ordine alla prima eccezione sollevata dai ricorrenti, ricade nella fattispecie di cui all'art. 24 comma 7 non essendo stato possibile accertare nei fatti storici o diacronici nonché nelle documentazioni allegate diverse volontà se non quella – non sindacabile nel merito da parte di questa Commissione – assunta dal Circolo del PD di Imperia nella seduta del Direttivo di Circolo del 09.02.2023.

2. QUESITO N. 2.

La candidatura della sig.ra Laura Amoretti risulta essere in contrasto con il dettato normativo che regola la partecipazione democratica assicurando la piena applicazione dello Statuto, l'esercizio dei diritti e doveri degli iscritti/e, degli elettori/ci, degli eletti/e nelle istituzioni?

I ricorrenti sostengono che la sig.ra Laura Moretti *"sia soggetto estranea al PD"* e sia *"espressione di altra forza politica"*.

Questa Commissione non ritiene fondata l'eccezione sollevata poiché:

- l'articolo 4 *Presentazione delle candidature* del richiamato Regolamento Quadro, al comma 1 recita *"possono essere candidati alle primarie per la carica di Sindaco, Presidente di Provincia o Presidente di Regione, i cittadini in possesso dei requisiti di legge che li rendano eleggibili a tali cariche, la cui candidatura non sia in contrasto con il Codice Etico e lo Statuto Nazionale del Partito Democratico"*;
- i ricorrenti non hanno fornito documentazione idonea a comprovare il contrasto della candidatura della sig.ra Amoretti con il Codice Etico e lo Statuto Nazionale del Partito Democratico come elementi o fatti ostativi alla sua candidatura, in assenza dei quali, questa Commissione non può formulare né prendere decisioni ricadenti nelle fattispecie di propria competenza;
- La candidatura della sig.ra Amoretti è stata formalizzata da 15 iscritti in occasione dell'adunanza del Direttivo di Circolo richiamata i quali hanno sottoscritto un documento attestante la volontà degli stessi di indicare nella persona della sig.ra Amoretti l'unica candidatura emersa a seguito delle azioni – insindacabili da questa Commissione – adottate nel rispetto di una linea politica di esclusiva competenza del Circolo cittadino.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large circular mark and several smaller signatures.

- Giova ai fini della presente fattispecie richiamare il pronunciamento della Commissione di Grazia Nazionale in merito alla sussistenza di ipotesi di contrasto tra la posizione del/la cittadino/a "appartenenti ad altri movimenti politici" e l'appartenenza al PD. Tale locuzione volutamente molto ampia, ha inteso superare la precedente disposizione che faceva unicamente riferimento alla iscrizione ai partiti politici e ricomprende pertanto anche le associazioni che abbiano dato vita a liste civiche. Ciò comporterebbe la sanzione dell'esclusione dall'anagrafe degli iscritti e dall'albo degli elettori che vale pertanto anche per i candidati di tali associazioni qualora esse abbiano presentato liste in alternativa a quelle presentate dal PD e senza essere state a ciò autorizzate dal PD stesso. Da quanto esposto dai ricorrenti tale fattispecie non è emersa dai motivi adottati per confutare la legittimità della candidabilità della sig.ra Amoretti.

In merito alla seconda eccezione sollevata la Commissione si è posta il seguente quesito:

QUESITO N.3.

1. La deliberazione del Direttivo del Circolo del Partito Democratico di Imperia in data 09.02.2023 e impugnata dai ricorrenti è stata assunta in violazione delle norme che regolano le procedure deliberative degli Organi Collegiali non rispettando la soglia legittima del quorum richiesto per rendere tale deliberazione valida ed efficace?


La Commissione nel pronunciarsi sul punto sollevato dai ricorrenti rileva che in calce al ricorso è stato indebitamente confuso o non chiaramente esposta la differenza tra *quorum strutturale* e *quorum funzionale o deliberativo*.

I ricorrenti richiamano la violazione del *quorum deliberativo* laddove, da una attenta e scrupolosa lettura di quanto esposto, avrebbero dovuto invocare la violazione del *quorum strutturale*.

Orbene il quorum strutturale e funzionale o deliberativo si riferiscono a due concetti diversi nella governance di un'organizzazione. Il quorum strutturale si riferisce al numero minimo di membri richiesti per la validità di una riunione dell'organizzazione. In altre parole, per prendere decisioni ufficiali, un certo numero di membri dell'organizzazione deve essere presente. Il quorum strutturale è tipicamente stabilito dalle regole o dallo statuto dell'organizzazione e può variare a seconda dell'organizzazione stessa. Il quorum funzionale si riferisce invece al numero minimo di membri dell'organizzazione che devono essere d'accordo su una decisione per renderla vincolante per l'intera organizzazione. In altre parole, se il quorum funzionale non viene raggiunto, la decisione non viene considerata valida o vincolante per l'organizzazione. Il quorum funzionale può essere definito in modo specifico per ogni decisione, o può essere stabilito dalle regole o dallo statuto dell'organizzazione. In sintesi, il quorum strutturale riguarda il numero minimo di membri necessari per la validità di una riunione, mentre il quorum funzionale riguarda il numero minimo di membri necessari per prendere una decisione vincolante per l'intera organizzazione.

Prima di pronunciarsi sull'eccezione sollevata dai ricorrenti la Commissione ritiene opportuno svolgere alcune opportune considerazioni sui processi decisionali assunti da organizzazioni politiche nonché sulla natura di tali organizzazioni, qual è il PD.

Il Capo I – Principi e soggetto della democrazia interna – dello Statuto Nazionale del PD sancisce all'articolo 1 - *Principi della democrazia interna* – "E' costituita l'associazione Partito Democratico...". Al comma 2 è richiamato l'articolo 3 della Costituzione da intendersi come perno centrale e regolatore della partecipazione alla vita politica del partito. All'art. 4 – *Soggetti fondamentali della vita democratica del Partito* - sono richiamati i soggetti della vita democratica interna.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the initials 'nt'.

Giova richiamare, ciò premesso, quanto la Commissione Nazionale di Garanzia ha pronunciato in materia di *quorum* come può vedersi nella pagina pubblica a ciò dedicata sul sito web del Partito Democratico Nazionale:

“nei territori con un solo circolo si debba fare riferimento ai quorum previsti per gli iscritti” e che “in mancanza di una esplicita norma statutaria che disciplini tale evenienza, per quanto concerne le modalità di sostegno alle candidature per le primarie ovvero di ricorso ad un diverso metodo di selezione rispetto alle primarie, la Commissione ha ritenuto che la volontà degli iscritti può essere raccolta in occasione di apposite riunioni regolarmente verbalizzate ovvero, in loro mancanza, mediante sottoscrizioni verificate e controllate dagli organi competenti”.

E' palese come il riferimento sia esplicitamente agli *iscritti*.

I ricorrenti eccepiscono – contrariamente - che nel computo del *quorum* si dovesse tenere conto della composizione originaria del Direttivo, di 24 unità. Gli stessi riconoscono che a seguito di eventi succeduti nel corso degli ultimi anni tale composizione si è ridotta a 15. Pertanto questa Commissione nel pronunciarsi sulla fondatezza dell'eccezione ritiene che si debba procedere al calcolo del *quorum* strutturale – come descritto sopra – partendo dalla base numerica di 15 e non di 24, come eccepito, poiché *gli iscritti* attualmente facenti parte del Direttivo sono 15 e non 24, per le ragioni già in precedenza richiamate.

Se può essere di ulteriore chiarimento come un Organo Collegiale è chiamato ad assumere decisioni basti un rimando a quanto contemplato nell'art. 37 del T.U. (d.lgs. n. 297/1994) – richiamato per analogia – laddove prevede che *il collegio possa validamente costituirsi in adunanza* e prendere decisioni è richiesta la presenza della metà più uno dei *componenti effettivamente in carica*.


Tale richiamo, ritiene questa Commissione, procede per analogia nel solco e nel rispetto della partecipazione democratica alla vita politica del partito garantita, nella fattispecie, agli *iscritti* non potendo partecipare coloro che hanno cessato dall'essere – a vario titolo - iscritti.

Questa Commissione ritiene, pertanto, rispettato il numero legale del c.d. *quorum strutturale* in occasione della deliberazione assunta dal Direttivo del Circolo del PD di Imperia in data 09.02.2023 poiché calcolabile sulla base numerica di 15 membri in carica ed effettivi del collegio rendendo pertanto pienamente valida l'adunanza. I 9 presenti all'atto dell'avvio della sessione collegiale rappresentavano ampiamente la soglia richiesta della metà più uno degli attuali componenti in carica del Direttivo.

Questa Commissione rileva tuttavia che tale aspetto non è chiaramente esposto nel ricorso. Infatti i ricorrenti non eccepiscono la violazione del *quorum strutturale* bensì di *quello deliberativo o funzionale*. Ciò è, alla luce della distinzione concettuale operata tra le due tipologie di *quorum* palesemente infondata in ragione del fatto che la votazione assunta a maggioranza assoluta dei presenti rispetta la soglia minima deliberativa prevista nelle decisioni collegiali avendo votato favorevolmente il documento oggetto di delibera tutti e 8 i presenti. Non influisce, in ogni caso, sull'esito legittimo della votazione l'allontanamento dalla riunione del sig. Staccioli poiché ininfluenza sulla soglia del *quorum* deliberativo pari a 5.

CONCLUSIONI

La Commissione, pronunciandosi definitivamente, alla luce delle considerazioni articolate e sopra esposte sul ricorso sollevato dai ricorrenti, lo respinge poiché:



Handwritten signature and a doodle of a face with a wide smile.

- non vi è prova dell'avvenuta violazione dell'articolo 24 ricadendo la fattispecie in questione oggetto di esame di questa Commissione in quanto previsto dal comma 7 dello stesso articolo;
- non vi è prova dell'avvenuta formalizzazione nei tempi e modi previsti dalle norme regolamentali e statutarie richiamate di altre candidature per la carica di Sindaco alle prossime elezioni comunali della Città di Imperia;
- non sono state fornite prove a sostegno e attestanti il contrasto della candidatura della signora Amoretti con le norme statutarie e con il codice etico del Partito Democratico;
- non è stato violato il quorum strutturale calcolato sull'attuale composizione numerica di coloro che essendo iscritti e in carica compongono il Direttivo di Circolo del PD di Imperia;
- non è stato violato il quorum funzionale o deliberativo in occasione della votazione espressa a maggioranza da parte di presenti con la quale il Circolo cittadino ha espresso la propria volontà di candidare alla carica istituzionale di Sindaco alle prossime elezioni la sig.ra Amoretti.

Così è deciso

- a maggioranza dei componenti della Commissione

- VOTI FAVOREVOLI 3
- VOTI CONTRARI 2

- all'unanimità dei componenti della Commissione

- VOTI FAVOREVOLI _____

Ventimiglia, li 28 febbraio 2023

I Componenti la Commissione di Garanzia Territoriale del Partito Democratico – Livello Provinciale di Imperia

~~FRANCO~~
Sig. Muro Lazzaretti – Presidente

Sig.ra Marina Gori – Membro

Sig.ra Albana Scarinci – Membro

Sig. Alessandro Leuzzi – Membro

Sig. Renzo Donzelli – Membro segretario ed estensore del dispositivo di delibera

Il presente dispositivo/delibera si compone di n. 8 pagine consequenziali siccome formati un unicum e tutte sottoscritte dai componenti della Commissione.

* * * * *



COMMISSIONE DI GARANZIA TERRITORIALE PARTITO DEMOCRATICO
LIVELLO PROVINCIALE DI IMPERIA

Il sottoscritto Renzo Donzelli – in qualità di Membro della Commissione di Garanzia Territoriale del Partito Democratico – Livello Provinciale di Imperia –

Premesso che:

- Nel corso dello svolgimento della prima riunione della Commissione in data 18 febbraio 2023, quando la seduta era ancora in corso e si approssimava ad essere aggiornata al 20 febbraio 2023, è giunta al Presidente della Commissione – sig. Mauro Lazzaretti – una telefonata pervenuta da uno dei ricorrenti – il sig. De Bonis Antonio – il quale chiedeva aggiornamenti sui lavori della Commissione medesima;

Richiama

in qualità di Membro della Commissione le norme regolatrici dettate dal Regolamento delle Commissioni di Garanzia laddove esplicitamente disciplinano all'articolo 6 comma 2 la riservatezza degli atti della Commissione che possono essere resi pubblici esclusivamente mediante delibera della medesima, e, tanto premesso,

Chiede

- in ragione di quanto sopra esposto e dei cambiamenti apportati - irrualmente ed in contrasto con il Regolamento sopra richiamato - all'agenda dei lavori già stabilita nella seduta del 18 febbraio – pel tramite di messaggi via WhatsApp Intercorsi tra i membri di questa Commissione domenica 19 febbraio a tarda sera qui espressamente richiamati – spostando la riunione già fissata il 20 febbraio al 21 febbraio 2023, di porre in votazione la seguente

Mozione

“Voglia la Commissione di Garanzia Territoriale di Imperia del PD, accogliere la presente Mozione avanzata dal sottoscritto di procedere alla conclusione della fase istruttoria dei lavori, all'esame del dispositivo della delibera estesa dal medesimo – a ciò delegato il 18 febbraio – e assumere nella seduta del 21 febbraio 2023 – e non oltre tale data – la decisione finale pronunciandosi in merito al ricorso sollevato nanti a questa Commissione.”

Ventimiglia, li 21 febbraio 2023

Renzo Donzelli

Membro della Commissione di Garanzia Territoriale di Imperia del PD

voti favorevoli 3 Donzelli, Leuzzi
Scaini

voti non favorevoli 2 Lazzaretti
Goai